

Verbale n. 6 del Nucleo di Valutazione di Ateneo
Adunanza telematica del 05.05.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 16:00 il Nucleo di Valutazione si è riunito in modalità telematica ai sensi del D.R. n. 480 del 17/03/2020 "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica", a seguito di convocazione con nota prot. n. 103891 del 29 aprile 2021, trasmessa a tutti i componenti mediante posta elettronica, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Bilancio unico di Ateneo esercizio 2020 – Relazione;
3. Accreditamento iniziale e periodico CdS – Monitoraggio;
4. Varie ed eventuali.

Partecipanti alla riunione:

Nominativi	PL	PT	AG
Prof.ssa Graziella Migliorati – Coordinatore		X	
Prof.ssa Antonella Casoli		X	
Prof. Massimo Castagnaro		X	
Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga		X	
Prof. Francesco Duranti		X	
Prof. Rosario Salvato		X	
Dott. Patrik Sambo		X	
Sig. Luca Brunelli		X	
Sig.ra Margherita Esposito			X

Legenda: PL = presente in loco, PT = presente in modalità telematica,
AG = assente giustificato

Partecipano alla riunione, altresì, il Prof. Fabio Santini (associato del SSD Economia Aziendale SECS-P/07 presso il Dipartimento di Economia) per la trattazione degli argomenti relativi all'O.d.G. n. 2, la Dott.ssa Luciana Severi (con l'incarico di segretario verbalizzante), il Dott. Maurizio Braconi e la Dott.ssa Roberta Millucci dell'Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione e statistica.

La riunione telematica si svolge tramite l'applicativo Teams (Microsoft).

Il Coordinatore, constatata la regolarità della convocazione e la partecipazione della maggioranza dei componenti, come da artt. 2 e 3 del Regolamento, dichiara aperta la seduta.

1. Comunicazioni

Non vi sono comunicazioni.

2. Bilancio unico di Ateneo esercizio 2020 – Relazione

Il Nucleo di Valutazione per la trattazione dell'argomento si avvale della consulenza del Prof. Fabio Santini, quale esperto, in applicazione dell'art. 2, comma 2 del Regolamento "Modalità di organizzazione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione" (emanato con D.R. n. 419 del 22 marzo 2017 ai sensi dell'art. 26, comma 8 dello Statuto di Ateneo).

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

- VISTA la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l'art. 5, comma 21, "[...] le Università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del Rettore, dei Nuclei di Valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono";
- VISTO il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e in particolare l'art. 20, comma 2 "Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo";
- VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e in particolare l'art. 6 comma 1 "L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi";
- VISTA la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare: l'art. 22, comma 1 "Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare: l'art. 5, comma 1, lettera b) "revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei"; e 4, lettera a) "introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università

italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

- VISTO l'articolo 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo che, tra l'altro, recita “*Il Nucleo (di Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali dell'Ateneo e presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e strutture dell'Ateneo interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei diversi ambiti”;*
- VISTO il D.Lgs. n. 18/2012 recante l'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università;
- VISTI gli articoli 43 e 44 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo di Perugia (emanato con D.R. n. 389 del 18.03.2013 e modificato con D.R. n. 469 del 24.03.2016 e, da ultimo, con D.R. n. 1258 del 31.7.2018);
- TENUTO CONTO che l'Ateneo dall'1 gennaio 2014 ha adottato il bilancio unico di ateneo annuale e pluriennale, e che dall'1 gennaio 2015 ha, altresì, adottato la contabilità economico-patrimoniale (ci cui al D.Lgs. n. 18/2012);
- VISTO il documento ANVUR “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle università statali italiane” del 23 gennaio 2019; che in particolare, rispetto al Bilancio Unico di Ateneo, prevede: “*Il documento non può prescindere da quanto indicato nel Bilancio di previsione dell'anno di riferimento, nonché, ai fini di una sua rimodulazione a scorrimento, al Bilancio di previsione triennale. Nella relazione sulla gestione e nella nota tecnica allegate al bilancio, i dati economici andrebbero presentati e analizzati coerentemente con le azioni e i risultati indicati formalmente nella Relazione sulla performance o su qualsiasi altro documento di rendicontazione eventualmente predisposto dall'Ateneo (es. relazione del rettore, relazioni specifiche sulle politiche di Ateneo et al.). In un'ottica analitica le evidenze del documento contabile dovrebbero essere utilizzate per la definizione o per l'aggiornamento di tutti i documenti programmatici dell'anno successivo, a partire dai bilanci di previsione (e di conseguenza della programmazione dell'offerta formativa di Ateneo, del personale degli acquisti e dell'edilizia), passando per quelli di natura strategica (ivi compresa la Programmazione triennale), fino a quelli più operativi con particolare riferimento alla performance organizzativa”;*
- VISTO il documento “Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2020 e bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2020-2022”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2019;
- VISTO il documento “Piano Integrato 2020-2022” approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 gennaio 2020 e sue ss.mm.ii.;
- ACQUISITA la necessaria documentazione tecnica collegata al Bilancio Unico di Ateneo dell'esercizio 2020, in particolare:
 - Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico – anno 2020;
 - Relazione sulla gestione;

- Stato Patrimoniale al 31/12/2020;
 - Conto Economico al 31/12/2020;
 - Rendiconto Finanziario al 31/12/2020;
 - Rendiconto Unico di Ateneo in contabilità finanziaria al 31/12/2020;
 - Nota Integrativa e relativi allegati;
 - Attestazione dei tempi di pagamento;
 - Classificazione della Spesa per Missioni e Programmi;
 - Conto Consuntivo 2020 lasciato Mortier;
 - Conto Consuntivo 2020 lasciato Muzzioli;
- VISTO il documento “Relazione del Collegio dei Revisori dell’Università degli Studi di Perugia al Bilancio Unico di Ateneo di esercizio anno 2020” del 26 aprile 2021;
 - TENUTO CONTO che l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020 sarà successiva a questa valutazione;
 - PRESO ATTO che i contenuti della Relazione sulla Performance 2020, attualmente non ancora disponibili, potranno essere verificati, discussi e validati dal Nucleo di Valutazione solo nelle successive fasi del ciclo della performance;
 - VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2021, avente ad oggetto “Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2020”;

DELIBERA

- ❖ di approvare il documento “Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020 - Relazione del Nucleo di Valutazione” allegato al presente verbale **sub lett. A)** per farne parte integrante e sostanziale.
- ❖ di disporre la trasmissione del documento medesimo agli uffici competenti per le finalità di cui all’art. 5, comma 21, della Legge n. 537/1993, e al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo.

3. Accreditoamento iniziale e periodico CdS – Monitoraggio

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

- VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, in particolare l’art. 2, comma 1, lett. r) “*attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti [...] nonché della funzione di verifica dell’attività di ricerca svolta dai dipartimenti [...]*”.
- VISTO il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 “*Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditoamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*” e segnatamente l’art. 5, comma 3 “*Per accreditoamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si intende la verifica dei requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte. L’accreditoamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed è*

basato sulla verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex ante dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione di cui agli articoli 9 e 10”; nonché l’art. 12, comma 1 “I nuclei di valutazione [...] effettuano un’attività annuale [...] di verifica dell’adeguatezza del processo di autovalutazione” e comma 2 “Gli esiti dell’attività, svolta con metodologie stabilite autonomamente e raccordate con quelle definite dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 11, comma 1, confluiscono nella relazione di cui all 'articolo 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999, [...]”.

- VISTO il documento ANVUR “Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari - Linee guida” del 22 dicembre 2016 (come aggiornato in data 10 agosto 2017). In particolare, il punto 3.2 “[il Nucleo] Valuta inoltre a rotazione, con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei Dipartimenti attraverso l’analisi dei risultati ricorrendo, dove opportuno e necessario, alle audizioni”; e al punto 7.3.4 “Nel caso in cui l’Ateneo, in occasione della visita di Accreditamento periodico, abbia ricevuto dall’ANVUR delle raccomandazioni e/o condizioni, sia sugli aspetti di Sede che sul funzionamento dei singoli CdS, è tenuto a redigere un rapporto circostanziato sui provvedimenti e le azioni migliorative messi in atto per la loro risoluzione. Il rapporto dovrà essere redatto secondo il modello predisposto dall’ANVUR e allegato alla Relazione annuale del NdV dell’anno immediatamente precedente allo scadere del primo triennio dall’ultimo Accreditamento periodico della Sede (o in ogni caso prima dello scadere dell’Accreditamento periodico)”; nonché al punto 9.1.2 “Attraverso il Nucleo di Valutazione (che può operare anche mediante audizioni, esami a campione o a rotazione), l’Ateneo verifica l’andamento dei CdS e dei Dipartimenti, lo stato del sistema di AQ e la corretta compilazione dei relativi documenti (SUA-CdS, SUA-RD, schede di Monitoraggio annuali e Rapporti di Riesame ciclico). L’Ateneo si accerta che l’autovalutazione dei CdS (Riesame ciclico) e dei Dipartimenti (SUA-RD) siano tali da fornire i dati e le informazioni necessarie per consentire l’analisi dei problemi e la loro risoluzione. Il NdV, il PQA e le CPDS devono anche accertarsi che dall’analisi dei problemi emersi dai Rapporti di Riesame dei CdS, dalle relazioni delle CPDS o da altre fonti scaturiscano proposte di azioni migliorative plausibili e realizzabili, e che ne venga adeguatamente monitorata l’efficacia [...]”;
- VISTO il D.M. del 2 agosto 2017, n. 559 avente ad oggetto “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio”, con il quale è stato riconosciuto all’Università degli Studi di Perugia l’accreditamento periodico con la valutazione di “**soddisfacente**” (corrispondente al livello “**C**” indicato dall’art. 3, comma 3, del D.M. n. 987/2016 (ora D.M. n. 6/2019)) per un quinquennio relativamente alla sede (aa.aa. 2017/2018-2021/2022) e per un triennio relativamente ai Corsi di Studio (aa.aa. 2017/2018-2019/2020);
- VISTO il D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 (c.m. dal D.M. 8/2021) avente ad oggetto “Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”, in particolare l’art. 7, comma 1 “Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV: [...] b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all’ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. Art. 9, commi 2, 3 e 7, d.lgs. 19/2012); c. forniscono supporto agli organi di governo dell’Ateneo e all’ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli

indicatori per la valutazione periodica (rif. Art. 12, comma 1), nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012) [...]";

- TENUTO CONTO che il Nucleo di Valutazione in data 22 maggio 2020 ha approvato il documento “Schede di superamento delle criticità rilevate dalla CEV in capo ai CdS”, estendendo di ulteriori due anni la durata dell’accreditamento periodico dei CdS (aa.aa. 2020/2021-2021/2022);
- CONSIDERATO che le Schede di verifica superamento criticità a livello di Dipartimento e Sede sono da allegare alla relazione annuale prima del termine del periodo di accreditamento definito nel relativo Decreto Ministeriale (entro l’anno 2022);
- VISTO il documento “Piano delle audizioni 2021 e incontri in funzione dell’accreditamento periodico dei CdS e di Sede” approvato dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 22 marzo 2021;
- VISTO il documento “Linee guida per le audizioni dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti - Anno 2021”, approvato dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 29 aprile 2021;
- ACQUISITO il parere del Delegato del Rettore per la Didattica e del Presidio della Qualità, relativamente alla specificazione dei Corsi di Studio da inserire nel processo di audizione per l’anno 2021;

DELIBERA

- ❖ di approvare il documento “Elenco Dipartimenti e CdS inseriti nel procedimento di audizione – Anno 2021”, allegato al presente verbale **sub lett. B)** per farne parte integrante e sostanziale.

INVITA

- ❖ il Presidio della Qualità a procedere all’organizzazione e alla verifica della raccolta dati preliminare alla valutazione collegata al procedimento di audizione - anno 2021, avvalendosi dell’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione. Con l’indicazione che, oltre ai CdS di cui all’elenco **sub lett. B)**, l’attività dovrà riguardare anche quei CdS che all’interno di ogni struttura dipartimentale mostrano problematiche e che saranno oggetto di comunicazioni successive.

4. Varie ed eventuali

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta viene tolta alle ore 16:45.

Il presente verbale è approvato seduta stante.

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Luciana Severi
(F.to Luciana Severi)

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

Prof.ssa Graziella Migliorati
(F.to Graziella Migliorati)